


la mia
ASSICURAZIONE



SAI TERZI



Responsabilità Civile della Famiglia
Assistenza - Tutela legale








PRESENTAZIONE

SATERZI è costituita dal presente libretto, con la descrizione delle garanzie e delle condizioni di assicurazione, e dalla relativa scheda nella quale sono individuati i dati specifici delle coperture assicurative scelte.

INDICE

COMBINAZIONE A	pag. 3
<i>Garanzie:</i>	
<hr/>	
1. Responsabilità Civile della Famiglia	pag. 5
2. Assistenza	pag. 9
COMBINAZIONE B	pag. 15
<i>Garanzie di cui alla Combinazione A compresa la:</i>	
<hr/>	
3. Tutela Giudiziaria	pag. 15
<u>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</u>	pag. 19

Nella terza di copertina la Card per i Servizi di Assistenza





COMBINAZIONE A


(Operativa a condizione che risulti barrata la relativa casella riportata sulla scheda copertura).



*1. Responsabilità civile
della famiglia*

2. Assistenza







*1. Responsabilità civile
della famiglia*



1. Responsabilità civile della famiglia

Garanzie

La FONDIARIA - SAI assicura, nell'ambito del massimale indicato in scheda, IN TUTTO IL MONDO, il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che:

- il Contraente
- il coniuge convivente
- i figli minorenni
- altri familiari o persone con lui conviventi in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a:

1. FATTI DELLA VITA PRIVATA

compresi:

- a. intossicazioni e avvelenamenti causati da cibi e bevande;
- b. proprietà e uso di biciclette;
- c. pratica di modellismo anche a motore, bricolage e giardinaggio.

2. PRATICA DI SPORT IN GENERE

con esclusione di qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale.

3. IMPIEGO DI COLLABORATORI FAMILIARI

Sono compresi i danni cagionati a terzi da tali collaboratori, anche se occasionali, nello svolgimento delle loro mansioni. Sono compresi altresì i danni fisici subiti dagli stessi.

4. GUIDA DI CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, AUTOVETTURE O NATANTI

all'insaputa dei genitori, da parte di figli minori, anche privi dei requisiti previsti dalla legge, compresi i danni subiti dai terzi trasportati. Non sono risarciti i danni subiti dal veicolo stesso.

L'assicurazione comprende altresì i danni cagionati al terzo trasportato sul ciclomotore di proprietà delle persone assicurate e guidato da una di esse.

La presente estensione è prestata a parziale deroga della lettera c) delle Esclusioni.

Esclusioni

(riferite alle garanzie da 1. a 8.)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) cagionati dolosamente;
- b) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria di fabbricati;
- c) derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo;
- d) derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni;
- e) derivanti dalla pratica del parapendio;
- f) alle cose che gli Assicurati detengono a qualsiasi titolo;
- g) derivanti da furto nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio, esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute;
- f) inerenti ad attività professionali;
- i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- l) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;
- n) da inquinamento.

Delimitazioni delle garanzie

Sono riferite alle garanzie col numero corrispondente.

5. PROPRIETÀ, POSSESSO ED USO DI

- a. cani;
- b. animali da sella;
- c. gatti ed altri animali domestici, non selvatici.

6. PROPRIETÀ E USO DI IMBARCAZIONI

con motore inferiore a 3CV fiscali e non a motore, escluse dagli obblighi di cui alla legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche e integrazioni. Questa garanzia è prestata a parziale deroga della lettera c) delle Esclusioni.

7. PROPRIETÀ E CONDUZIONE DELLE ABITAZIONI

Sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti derivanti da proprietà e conduzione delle abitazioni, adibite a dimora abituale e/o saltuaria.

In caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare sono comprese le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.

È compreso il rischio della committenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria delle abitazioni, purché gli Assicurati non assumano la direzione dei lavori.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga delle lettere b) ed f) delle Esclusioni.

8. R.C. ARMI IN GENERE

Sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti derivanti da proprietà, detenzione e uso di armi in genere.

5.a. (PROPRIETÀ, POSSESSO ED USO DI CANI)

Nel caso di danni a cose e/o animali, dall'indennizzo verrà dedotta la cifra fissa di € 50.

5.b. (PROPRIETÀ, POSSESSO ED USO DI ANIMALI DA SELLA)

Sono esclusi i danni subiti dalle persone che cavalcano.

7. (PROPRIETÀ E CONDUZIONE DELLE ABITAZIONI)

Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita d'acqua condotta causata da occlusioni o gelo di tubazioni o condutture, nonché i danni cagionati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali e da trabocco delle fognature.

I danni cagionati da fuoriuscita d'acqua determinati da guasti e/o rotture di tubazioni o condutture sono previsti esclusivamente in caso di proprietà delle abitazioni, nell'ambito del massimale assicurato e con il limite di € 50.000 per sinistro e di € 150.000 per periodo assicurativo.

Definizione di terzi

Non sono considerati terzi:

- gli assicurati
- i loro ascendenti o discendenti

Condizioni particolari in caso di sinistro

DENUNCIA DEL DANNO E OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia del sinistro deve pervenire alla Sede legale della FONDIARIA - SAI o all'Agenzia cui è assegnato il contratto entro 10 giorni dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la FONDIARIA - SAI lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.


GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI E PERITALI

La FONDIARIA - SAI assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.


Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la FONDIARIA - SAI e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La FONDIARIA - SAI non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



2. Assistenza



2. ASSISTENZA

Garanzie di assistenza

CENTRALE OPERATIVA

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla centrale Operativa della Pronto Assistance Servizi S.p.A., con Sede legale in 10126 Torino, Via Carlo Marengo, 25 e Sede Operativa in 10125 Torino, Corso Massimo D'Azeglio, 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

1 - DEFINIZIONI

- **abitazione:** la residenza ed altre abitazioni che l'Assicurato utilizza anche temporaneamente, in qualità di proprietario o di inquilino.
- **assicurato:** la persona fisica residente in Italia che ai sensi della presente polizza ha diritto ad usufruire dell'assistenza.
- **codice personale:** il codice 034/268 che l'Assicurato deve citare con il numero di polizza, alla Centrale operativa per poter usufruire dell'Assistenza.
- **familiari:** il coniuge, i discendenti ed ascendenti od affini entro il secondo grado di parentela per l'Assicurato.
- **luogo dell'assistenza:** località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste.
- **sinistro:** ogni evento fortuito occorso all'abitazione che causi danni gravi ed oggettivamente constatabili.
- **società:** FONDIARIA - SAI S.p.A., che presta l'assistenza in collaborazione con Pronto Assistance S.p.A., compagnia di assicurazione e riassicurazione specializzata nel Ramo Assistenza.

2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti

convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

- IN ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, ove è ubicata l'abitazione.
- ALL'ESTERO, nel mondo intero.

4 - MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA

Telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo il numero verde 800-050050 (ricerca automatica). La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno per accogliere le richieste. Dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il seguente numero telefonico: ++39 011 6523200; in caso di chiamate dall'estero la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e pertinenti sostenute dall'Assicurato. Per i Paesi che già fruiscono del Numero Verde internazionale, la Centrale Operativa fornirà direttamente agli assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi da formare. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011/65.86.52) e telex (225365 PAS TO I).

5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- 1- numero di codice personale e numero di polizza;
- 2- generalità dell'Assicurato; eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.);
- 3- tipologia di sinistro e luogo di accadimento.

6 - GARANZIE DI ASSISTENZA PRESTATE

a - PRONTO INFORMAZIONI

La Società, in caso di sinistro, mette a disposizione la Centrale Operativa alla quale è possibile rivolgersi 24 ore su 24, in qualsiasi giorno dell'anno, per ottenere in brevissimo tempo nominativi e recapiti degli artigiani convenzionati e dei servizi di zona tra i quali:

- elettricisti,
- falegnami,
- idraulici,
- riparatori di elettrodomestici,
- vetrai,
- Autorità Pubbliche e servizi di pronto intervento,
- altre informazioni utili.

I costi relativi all'intervento dell'artigiano sono a carico dell'Assicurato.

b - LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

La Società mette l'Assicurato in contatto telefonico immediato con la propria équipe legale, disponibile 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale, condominiale e di altro genere. L'équipe legale è composta di avvocati e procuratori legali professionisti, specializzati nelle diverse discipline giuridiche. L'équipe legale, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'Assicurato si trova.

c - VIAGGIO PER L'UDIENZA

La Società, in caso di controversie o di citazione in giudizio dell'Assicurato per fatti inerenti la sua vita privata e qualora il foro competente fosse ubicato in una regione diversa da quella in cui l'Assicurato risiede, organizza il viaggio che si rende necessario per raggiungere la sede del foro competente e provvede ad organizzare il relativo soggiorno in loco.

Delimitazioni delle garanzie

Esclusioni valide per tutte le coperture di assistenza

L'Assistenza non è operante per interventi richiesti su parti comuni di edifici e per sinistri occorsi:

- in conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, oltre a guerre, insurrezioni o tumulti;
- su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;
- a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.

Altre delimitazioni riferite alle garanzie richiamate con la lettera corrispondente:

c - (VIAGGIO PER L'UDIENZA)

Tutte le spese relative all'intervento, determinato da una sola controversia o citazione nell'anno assicurativo, sono a carico della Società per interventi il cui foro competente sia ubicato in Italia od in Europa e fino ad un massimo di € 520 per interventi il cui foro competente sia ubicato nelle restanti parti del mondo.

d - ANTICIPO ONORARI

La Società anticipa una congrua somma di denaro per consentire all'Assicurato di garantirsi un'adeguata tutela legale in caso di sua imputazione avvenuta mentre egli si trova in viaggio per attività non professionali, per danni involontari causati ad altre persone o per violazioni non dolose di Leggi e Regolamenti.

e - ANTICIPO CAUZIONE

La Società, in caso di imputazione penale avvenuta all'Estero, anticipa l'importo necessario alla costituzione della cauzione richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria dell'Assicurato.

f - INVIO ARTIGIANI

La Società, in caso di sinistro, è a disposizione a qualsiasi ora ed in qualsiasi giorno dell'anno per organizzare e disporre la presenza di un elettricista, di un idraulico, di un fabbro, di un falegname, di un vetraio o di altri artigiani convenzionati presso l'abitazione dell'Assicurato.

g - RIENTRO D'URGENZA

La Società, se l'abitazione subisce un sinistro mentre è temporaneamente disabitata e l'Assicurato non si trova nella sua Regione di residenza, organizza il rientro anticipato dell'Assicurato stesso all'abitazione.

h - RECAPITO MESSAGGI URGENTI

La Società, in caso di un infortunio o di una malattia occorsi all'Assicurato o in caso di altri eventi fortuiti che gli impediscono di contattare direttamente i familiari, mette a disposizione la Centrale Operativa per trasmettere messaggi urgenti a persone residenti in Italia.

La Società inoltrerà le comunicazioni dell'Assicurato immediatamente. I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

d - (ANTICIPO ONORARI)

La Società eroga a titolo di anticipo una somma di denaro di importo non superiore a € 2.585.

e - (ANTICIPO CAUZIONE)

L'anticipo a titolo di cauzione è erogato fino ad un importo massimo di € 5.165 per evento.

f - (INVIO ARTIGIANI)

La garanzia è prestata solo in Italia.

La Società tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita dell'artigiano e alla manodopera fino ad un importo massimo di € 105 per evento.

g - (RIENTRO D'URGENZA)

Tutte le spese relative al viaggio sono a carico della Società per sinistri avvenuti mentre l'Assicurato si trova in Italia od in Europa e fino ad un massimo di € 520 se l'Assicurato si trova nelle restanti parti del mondo.

i - INTERVENTO DI UNA GUARDIA GIURATA

La Società, qualora si verifichi un sinistro che comprometta l'efficienza degli accessi dell'abitazione ed esista l'oggettivo pericolo per la sicurezza del contenuto della stessa, reperisce ed invia una guardia giurata convenzionata presso il luogo dell'assistenza.

I- INVIO DI UN CORRISPONDENTE

La Società, in caso di sinistro verificatosi nell'abitazione, fornisce all'Assicurato tutte le informazioni utili sulle pratiche amministrative da avviare, in relazione al tipo di evento dannoso subito. La Società, se l'evento dannoso si verifica mentre l'abitazione è temporaneamente disabitata e se l'Assicurato non si trova nella Regione in cui è ubicata l'abitazione stessa, disporrà l'invio di un corrispondente che si occuperà di avviare tutte le misure conservative necessarie (riparazioni a porte, finestre serramenti ed altro). In questo caso, l'Assicurato dovrà inoltrare al corrispondente convenzionato un incarico scritto (telegramma, telex, telefax o altro).

Tutte le spese relative sono a carico della Società.

i - (INTERVENTO DI UNA GUARDIA GIURATA)

La garanzia è prestata solo in Italia.

La Società tiene a proprio carico le spese relative fino ad un importo massimo di € 105 per evento.

7 - DISPOSIZIONI GENERALI

- La Società non riconosce rimborsi per prestazioni che non sono state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi relativi a interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o da altri enti.
- La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.
- Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute degli Assicurati. La Società concorda con l'avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare.
La Società tiene a proprio carico unicamente le spese di biglietteria o di noleggio dei mezzi di trasporto utilizzati.
La Società tiene a proprio carico le spese di spostamento da qualsiasi località del mondo al luogo dell'assistenza, per un importo comunque non superiore a quello previsto per uno spostamento con partenza dall'abitazione.
- Gli hotel prenotati dalla Società sono selezionati il più vicino possibile al luogo dell'assistenza e di categoria quattro stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati, per loro comodità o per indisponibilità delle strutture locali, non concordino di soggiornare in hotel di categoria inferiore, più vicini al luogo dell'assistenza.
- Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa.
- Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti all'abitazione, sarà necessario il preventivo consenso da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.
- Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.



COMBINAZIONE B

(Operativa a condizione che risulti barrata la relativa casella riportata sulla scheda copertura).

Si intendono richiamate le garanzie descritte nella Combinazione A nonché la seguente garanzia:



Tutela giudiziaria



Tutela Giudiziaria

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

La FONDIARIA - SAI assume a proprio carico, fino a concorrenza del massimale indicato in scheda per sinistro e per periodo assicurativo, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- a. le spese per l'intervento di un legale;
- b. le spese peritali;
- c. le spese di giustizia nel processo penale;
- d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla FONDIARIA - SAI o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- e. le spese arbitrali.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrainte.

2. GARANZIE PRESTATE

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extraprofessionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- a. controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b. controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c. difesa penale dell'Assicurato per reato colposo e contravvenzione;
- d. le controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o stagionale e quelle di lavoro con collaboratori domestici, regolarmente assunti nello svolgimento della loro attività per conto dell'Assicurato;
- e. le altre controversie nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 250.

L'assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dal certificato anagrafico di stato di famiglia), nonché in quanto sia responsabile l'Assicurato, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, per fatti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni.

3. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle garanzie:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

La garanzia non è inoltre operante per le controversie:

- e) relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- f) di natura contrattuale nei confronti della FONDIARIA - SAI;
- g) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- h) individuali di lavoro dell'Assicurato;
- i) relative alla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- l) relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale.

4. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi e processualmente trattabili:

1. nei Paesi dell'Unione Europea nell'ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
2. nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino negli altri casi.

5. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a. dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- b. trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

6. DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla FONDIARIA - SAI. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 c.c. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla FONDIARIA - SAI tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla FONDIARIA - SAI, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

7. GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato, dopo aver fatto alla FONDIARIA - SAI la denuncia del sinistro ha diritto di nominare per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del

Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla FONDIARIA - SAI.

Per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario od amministrativo che richieda il ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, l'Assicurato sarà in ogni caso tutelato da professionista da esso stesso scelto.

La FONDIARIA - SAI, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della FONDIARIA - SAI pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla FONDIARIA - SAI.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la FONDIARIA - SAI tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

L'Assicurato ha diritto nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con la FONDIARIA - SAI, di scegliere un procuratore legale od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente al quale affidare la tutela dei suoi interessi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la FONDIARIA - SAI in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 5 delle Condizioni Generali - Foro Competente.

Ciascuna delle parti contribuirà alle metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La FONDIARIA - SAI avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

8. COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo quanto dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Indicazioni e dichiarazioni

L'assicurazione è prestata in base alle indicazioni e dichiarazioni tutte, riportate sulla scheda copertura che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto. Ferme tutte le condizioni di polizza, le garanzie previste sono operative a condizione che risultino barrate le corrispondenti caselle ed esposto il relativo premio.

Art. 2 – Estensione territoriale

L'assicurazione della **responsabilità civile** vale in tutto il mondo, salvo che per i danni derivanti dalla proprietà delle abitazioni per i quali l'assicurazione vale soltanto in Italia.

L'**assistenza** è prestata esclusivamente in Italia presso l'abitazione dell'Assicurato salvo che nei casi previsti dalle garanzie di cui alle lettere c), e) e g) per le quali l'assistenza è prestata anche all'estero. La garanzia **tutela giudiziaria** vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, estendendosi alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale derivanti da fatti verificatisi nei Paesi della Comunità Europea e in Svizzera.

Art. 3 – Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano venuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di pre-

mio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 5 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la FONDIARIA - SAI e il Contraente possono recedere dal contratto, a condizione che sia già stato indennizzato o rifiutato un altro precedente sinistro.

Se il recesso viene esercitato dalla FONDIARIA - SAI, questo ha effetto dopo 30 giorni, ed entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stesso, la FONDIARIA - SAI rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Proroga del contratto e periodo d'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata e spedita almeno due mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 – Efficacia e forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla FONDIARIA - SAI e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con

avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della FONDIARIA - SAI oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.



GRUPPO
SAI
FONDIARIA
divisione
SAI